

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA SIMALDONE c. ITALIA

(RICORSO N. 22644/03)

PROVVEDIMENTO

STRASBURGO

-31 Marzo 2009-

Questo provvedimento diventerà definitivo nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.

Nella causa Simaldone c. Italia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Françoise Tulkens, *presidente*,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danuté Jocienė

Dragoljub Popovic

Andras Sajò

Isil Karakas, *giudici*,

e di Françoise Elens-Passos, vice-cancelliere di sezione

Dopo aver deliberato in Camera del Consiglio il 10 marzo 2009,

Adotta la seguente decisione, pronunciata alla predetta data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa si trova un'istanza (n. 22644/03) diretta contro la Repubblica italiana, ed il cui cittadino di questo Stato, Sig. Francesco Simaldone ("Il richiedente") aveva promosso una vertenza dinanzi alla Corte il 21 luglio 2003 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione").
2. Il richiedente è rappresentato da Giovanni Romano, avvocato a Benevento. Il Governo italiano ("Il Governo") è rappresentato successivamente dai suoi agenti, MM. I.M. Braguglia, R. Adam e dalla Sig.ra E. Spatafora, e dai suoi co-agenti, Sig. M.N. Lettieri.
3. Il 20 novembre 2007, la Corte ha deciso di comunicare l'istanza al Governo. Così come permette l'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha inoltre deciso che sarebbero stati esaminati allo stesso tempo la ricevibilità e la fondatezza della causa.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA SPECIE

4. Il richiedente è nato nel 1929 e risiede a Benevento.

A. *La procedura principale*

5. Il 6 ottobre 1992, il richiedente citò in giudizio il servizio locale di salute pubblica (*Unità Sanitaria Locale*, qui oltre "U.S.L.") di cui era dipendente, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ("il TAR") della Campania (RG n. 9633/92), per ottenere il rimborso del prezzo dei pasti quotidiani (che ammonta a 4.13 euro EUR al giorno) che gli sarebbe stato dovuto dall'USL dal 1° gennaio 1991.
6. Il 21 ottobre 1992, il richiedente presentò una richiesta di fissazione d'udienza.
7. Le parti non hanno fornito nessuna informazione sugli sviluppi della procedura, che era pendente alla data di decisione "Pinto", il 27 gennaio 2003 (§ 9 qui sotto).

B. La procedura “Pinto”

8. Il 17 aprile 2002, il richiedente ha promosso una vertenza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma ai sensi della legge “Pinto”, chiedendo la constatazione della violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e, in particolare, 10.846,00 € a titolo di risarcimento del danno morale.
9. Con sentenza del 27 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 26 marzo 2003, la Corte d’Appello, nella pendenza del giudizio presupposto, accertò il superamento del termine di durata ragionevole. Accordò 700 € in equità al richiedente come riparazione del danno morale e 1.000 € al suo avvocato per spese giudiziali. La sentenza non fu notificata e acquisì autorità di cosa giudicata il giorno 10 maggio 2004.
10. La somma accordata in esecuzione della decisione Pinto, compresi gli interessi, fu pagata il 6 aprile 2004, in seguito ad un sequestro. Il richiedente ricevette 723 €.

II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI PERTINENTI

A. Il diritto e la pratica interna pertinenti relativi alla legge “Pinto”

11. Il diritto e la pratica interni pertinenti relativi alla legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto” figurano nel provvedimento *Cocchiarella c. Italia* ((GC), n. 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
12. In particolare, la legge “Pinto” dispone tra l’altro:

Article 2 – Diritto ad una soddisfazione equa

«1. (...)

3. Il giudice determina la somma della riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

(...»

Article 3 – Procedura

«1. (...)

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, un decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002. »

Article 5 – Comunicazione

« Il decreto di accoglimento della domanda e' comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilita', nonche' ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. »

13. La Corte di Cassazione (Sezioni Unite), su di una vertenza contro alcune decisioni emesse dalle Corti d'Appello nel quadro delle procedure « Pinto », ha emesso quattro provvedimenti di Cassazione con rinvio il 27 novembre 2003 (n. 1338, 1339, 1340 e 1341), i cui testi furono depositati al cancelliere di Sezione il 26 gennaio 2004 e nei quali ha affermato che la « giurisprudenza della Corte di Strasburgo s'impone ai giudici italiani per quanto riguarda l'applicazione della legge 89/2001 ».

I Giudici di legittimità, nella sentenza nr. 1340, hanno affermato in particolare il principio secondo il quale:

«La determinazione del danno extrapatrimoniale effettuata dalla Corte d'Appello conformemente all'articolo 2 della legge n. 89/2001, anche se fondata per natura sull'equità, deve intervenire in un ambiente definito dal diritto perché bisogna riferirsi alle somme attribuite, nelle cause simili, dalla Corte di Strasburgo, da cui è permesso allontanarsi ma in maniera ragionevole. »

B. Il diritto interno pertinente per quanto riguarda la pubblicazione, la comunicazione, la notifica e l'esecuzione delle decisioni giudiziali in campo civile.

14. Le disposizioni del Codice di Procedura Civile pertinenti sono di seguito indicate:

Articolo 133 – Pubblicazione e comunicazione del provvedimento

« La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciato »

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro mediante biglietto contenente il dispositivo, nè dà notizia alle parti che si sono costituite (...) »

Articolo 136 – Comunicazioni

« Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al Pubblico Ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. (...)»

Articolo 137 – Notifiche

« Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su un'istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. (...)»

Articolo 475 – Apposizione della formula esecutiva

«Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria (...) per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. »

Articolo 479

«Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (...)»

15. L'articolo 14 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997 dispone:

Articolo 14 – esecuzione forzata contro le amministrazioni pubbliche

“Le amministrazioni dello Stato e gli organismi pubblici a carattere non economico compiono le procedure esecutive delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali esecutive comportanti l'obbligo di pagare delle somme di denaro entro i cento venti giorni successivi alla notifica del titolo monetario della formula esecutiva. Prima della scadenza di questo termine, il creditore non ha il diritto di iniziare la procedura d'esecuzione forzata né di notificare la messa in mora. (...)”

IN DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DENUNZIATA DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

16. Il richiedente si lamenta della durata irragionevole del procedimento presupposto e della insufficienza dell'equa riparazione accordata in sede di procedimento ex lege “Pinto”. Ritiene, in particolare, che l'importo accordato dalla Corte d'Appello a titolo di danno morale non è sufficiente per riparare il danno causato dalla violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

17. Il Governo si oppone a questa tesi.

18. L'articolo 6 § 1 così recita:

Articolo 6 § 1

“Ogni persona ha diritto che la sua causa sia sentita (...) da un Tribunale (...) che deciderà (...) delle contestazioni sui diritti e sulle obbligazioni a carattere civile (...)”

A. Sulla ricevibilità

1. Qualità di “vittima”

19. Secondo il Governo, il richiedente non è più “vittima” della violazione dell’articolo 6 § 1 perché ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Roma una constatazione di violazione ed una riparazione appropriata e sufficiente rispetto alla posta in gioco della controversia.
20. Afferma che la Corte d’Appello di Roma ha risolto la vertenza in conformità con i parametri indennitari tratti dai precedenti disponibili all’epoca nella giurisprudenza della Corte.
Sottolinea che sarebbe inappropriata una valutazione della decisione della Corte di Appello, emessa qualche mese dopo l’entrata in vigore della legge “Pinto”, sulla base dei parametri introdotti dalla Corte in epoca successiva ed, in particolare, con i provvedimenti della Grande Chambre del 29 marzo 2006 (ex *Pluribus, Cocchiarella c. Italia*, precitato). Secondo il Governo, gli indennizzi che risultano dall’applicazione a delle “cause del passato” di questi criteri, concepiti per l’epoca attuale, sarebbero almeno il doppio ed a volte il triplo rispetto a quelle concesse nei provvedimenti italiani di lunga durata risolte dalla Corte prima.
21. I parametri stabiliti dalla Grande Chambre, formulati in maniera apodittica, arriverebbero, secondo il Governo, a dei risultati irragionevoli, ingiusti ed incompatibili con lo spirito e gli scopi della Convenzione. Gli indennizzi che la Corte concede nei provvedimenti italiani di lunga durata in applicazione a questi criteri sarebbero duplicati o triplicati rispetto a quelli concessi prima in cause simili di altri paesi che non dispongono nemmeno di un rimedio interno contro la durata eccessiva delle procedure.
22. Infine, il Governo precisa che ai sensi della legge “Pinto”, solo gli anni che superano la durata “ragionevole” possono essere presi in considerazione per determinare la somma dell’indennità da concedere dalla Corte d’Appello.
23. Il richiedente reputa che è sempre “vittima” della violazione nella misura in cui la procedura “Pinto” ha avuto una durata eccessiva. Inoltre, la somma concessa a titolo d’indennità è irrisoria ed è stata versata in ritardo. Secondo lui, la posta in gioco della controversia non sarebbe pertinente per valutare la sua qualità di “vittima”, perché ogni persona ha diritto che la sua causa sia sentita in un termine ragionevole, indipendentemente dalla posta della procedura nazionale.
24. La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, «può essere promossa una vertenza per ogni persona fisica (...) che pretende di essere vittima di una violazione da una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o dai suoi Protocolli. (...)». A questo proposito, riconosce che appartiene in primo luogo alle Autorità Nazionali di riparare una violazione denunciata della Convenzione. Ne consegue che la questione di sapere se un richiedente può considerarsi vittima della violazione denunciata si pone a tutti i livelli della Procedura ai sensi della Convenzione (*Bourdov c. Russia*, n. 59498/00, § 30, CEDH 2002-III).
25. Tuttavia, una decisione o misura favorevole al richiedente è sufficiente, come principio, a togliergli la qualità di “vittima” solo se le Autorità Nazionali hanno riconosciuto, esplicitamente o in sostanza, e riparato la violazione della Convenzione

(vedi, per esempio, *Eckle c. Germania*, 15 luglio 1982, §§ 69 e seguenti, serie A n. 51; *Amuur c. Francia*, 25 giugno 1996, § 36, *Raccolta dei provvedimenti e delle decisioni* 1996-III, *Dalban c. Romania* (GC), n. 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI; *Jensen c. Danimarca* (dic.), n. 48470/99, CEDH 2001-X).

26. Spetta alla Corte di verificare, a posteriori, da una parte, se c'è stato riconoscimento da parte delle Autorità, almeno in sostanza, di una violazione di un diritto protetto dalla Convenzione, e dall'altra parte, se il risarcimento operato possa essere considerato come appropriato e sufficiente (vedi, in particolare, *Normann c. Danimarca* (dic.), n. 44704/98, 14 giugno 2001; *Jensen e Rasmussen c. Danimarca* (dic.), n. 52620/99, 20 marzo 2003; *Nardone c. Italia* (dic.), n. 34368/02, 25 novembre 2004).
27. La prima condizione, cioè il riconoscimento da parte delle Autorità Nazionali di una violazione della Convenzione, non si presta a contestazione.
28. Per quanto riguarda la seconda condizione, cioè che il richiedente abbia beneficiato di una riparazione appropriata e sufficiente, la Corte ha già indicato che, anche se un ricorso deve essere guardato come "effettivo" a partire del momento in cui permette o di fare intervenire più presto la decisione delle giurisdizioni promosse, o di fornire al soggetto alla giurisdizione una riparazione adeguata per i ritardi già subiti, questa conclusione è valida solo se l'azione indennitaria è in sé un ricorso efficace, adeguato ed accessibile che permette di sottoporre a sanzione la durata eccessiva di una procedura giudiziale (*Paulino Tomas c. Portogallo* (dic.), n. 56698/00, CEDH 2003-VIII).
29. Prima di tutto, la Corte nota che la fase della procedura "Pinto" dinanzi alla Corte d'Appello è durata dal 17 aprile 2002 al 26 marzo 2003, cioè undici mesi per un grado di giurisdizione, durata eccessiva, rispetto alla natura della via di ricorso "Pinto".
30. Infine, la Corte reputa che limitandosi ad accordare una somma di 700,00 € al richiedente per danno morale, la Corte d'Appello di Roma non ha riparato la violazione in causa in maniera appropriata e sufficiente. Riferendosi ai principi tratti dalla giurisprudenza (vedi, tramite altri, *Cocchiarella c. Italia*, precitato, §§ 69-98), la Corte rileva infatti che la somma in questione rappresenta appena 7,8 % di quello che concede generalmente nelle cause italiane simili.

Per quanto riguarda l'incidenza della posta della controversia, osserva che rappresenta senz'altro uno dei criteri tratti dalla giurisprudenza, come la complessità della causa ed il comportamento della parte richiedente e delle Autorità Competenti, nella valutazione del superamento del termine ragionevole e del danno morale subito (vedi *Aragosa c. Italia*, n. 20191/03, § 22, 18 dicembre 2007).

Tuttavia, ricorda che, anche quando questa posta in gioco è di minima importanza, le procedure in materia di diritto del lavoro, come la presente, e le procedure in materia di stato e di capacità delle persone devono essere trattate in maniera particolarmente rapida. Tuttavia, la posta in gioco della controversia potrà eventualmente giustificare una riduzione della somma da concedere ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione (vedi, *mutatis mutandis*, *Aragosa c. Italia*, precitato, § 22).

Per quanto riguarda la circostanza nella quale la legge "Pinto" non permette d'indennizzare il richiedente per la durata globale della procedura ma prende in considerazione soltanto il pregiudizio che si può riferire al periodo che eccede il "termine ragionevole" (articolo 2, comma 3, lettera a) della predetta legge) (paragrafo 12 qui sopra), la Corte ricorda che uno Stato parte alla Convenzione dispone di un margine di valutazione per organizzare una via di ricorso interna in maniera coerente con il suo proprio sistema giuridico e le sue tradizioni, in conformità con il livello di vita della Nazione (*Cocchiarella c. Italia*, precitato, § 80). La circostanza nella quale il metodo di calcolo dell'indennità prevista in diritto interno non corrisponda

esattamente ai criteri elencati dalla Corte non è decisiva dal momento in cui le giurisdizioni “Pinto” riescano a concedere delle somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle concesse dalla Corte nelle cause simili (Cocchiarella c. Italia, precitato, § 105).

31. **Infine, la Corte osserva che l’indennità attribuita al richiedente è stata effettivamente versata solo il 6 aprile 2004, cioè dodici mesi dopo il deposito in cancelleria della decisione dalla Corte d’Appello.**
32. Per quanto riguarda le osservazioni del Governo relative ad una pretesa incoerenza tra, da una parte, i parametri indennitari tratti dai provvedimenti della Grande Chambre del 29 marzo 2006, e, dall’altra parte, quelli seguiti nelle istanze italiane di lunga durata precedentemente decise dalla Corte e nelle cause simili di altre Nazioni, la Corte ricorda che ha respinto un’eccezione simile nel provvedimento *Aragosa c. Italia* (precitato, §§ 17-24). Dopo avere proceduto all’analisi della sua giurisprudenza sia anteriore che posteriore al 29 marzo 2006 ed a un esame comparativo delle somme attribuite a titolo di soddisfazione equa rispettivamente nelle cause italiane di durata di procedura e le cause simili che riguardano altri Stati Contraenti, la Corte aveva osservato che le somme attribuite nelle cause italiane posteriori al 29 marzo 2006 non sono per niente triplicate né raddoppiate, rispetto a quelle attribuite prima nelle cause paragonabili d’altre Nazioni citate dal Governo a titolo di esempio. La Corte non intravede nessuna ragione di derogare alle sue precedenti conclusioni e quindi respinge l’eccezione.
33. La Corte considera quindi che con riferimento alle insufficienze della riparazione accordata, il richiedente può sempre ritenersi “vittima” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.

2. *Conclusioni*

34. La Corte constata che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e non si presta a nessun altro motivo d’irricevibilità. Pertanto, deve essere dichiarato ricevibile.

B. Sulla fondatezza

35. Per quanto riguarda la prima parte della doglianza, la Corte reputa che il periodo controverso da considerare è iniziato il 6 ottobre 1992, giorno della convocazione dell’USL davanti al TAR della Campania, per concludersi il 27 gennaio 2003, data della sentenza della Corte di Appello adita ex lege “Pinto” ed alla quale, secondo le informazioni contenute nel fascicolo del ricorso, la procedura principale era pendente (oramai da dieci anni e tre mesi per un solo grado di giudizio).
36. Dopo aver esaminato i fatti alla luce delle informazioni fornite dalle parti, e considerata la sua giurisprudenza, la Corte reputa che nella fattispecie, la durata della procedura controversa è stata effettivamente eccessiva e non risponde alle esigenze sottese alla previsione del diritto alla “ragionevole durata dei processi”.
37. Per quanto riguarda l’altra parte della doglianza, la Corte osserva che l’entità della somma accordata a titolo di equa riparazione, unitamente alla durata della stessa procedura ex lege “Pinto” ed ai ritardi con cui la somma è stata corrisposta al

ricorrente, non consente di ritenere la riparazione liquidata in sede nazionale come sufficiente ai sensi della Convenzione.

38. In conclusione, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1.

II. SULLE VIOLAZIONI DENUNZiate DEGLI ARTICOLI 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E 1 DEL PROTOCOLLO N.1 DEL FATTO DEL RITARDO NEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' "PINTO".

39. Il richiedente afferma che il ritardo dalle Autorità Nazionali a conformarsi alla decisione "Pinto" della Corte d'Appello di Roma ha provocato la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione della Convenzione, precitato, e l'articolo 1 del Protocollo n. 1 così scritto nella sua parte pertinente:

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."

40. Il Governo contesta questa tesi.

A. Sulla ricevibilità

1. Non-esaurimento delle vie di ricorso interni

41. Sollevando l'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, il Governo sostiene che il ritardo controverso non potrebbe essere considerato come un rifiuto o una carenza grave di riempire l'obbligo di eseguire una decisione di giustizia ma dovrebbe essere qualificato solo ai sensi del rispetto del termine ragionevole. Reputa che il richiedente avrebbe dovuto iniziare una nuova procedura "Pinto" per lamentarsi della durata dell'esecuzione della decisione "Pinto".

42. Per quanto riguarda l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ricorda che il diritto ad un Tribunale garantito da questa disposizione include il diritto all'esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva ed obbligatoria e che l'esecuzione di un giudizio deve essere considerato come facente parte integrante del "processo" ai sensi dell'articolo 6 (vedi, in particolare, *Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40 e seguenti, *Raccolta 1997-II*; *Metaxas c. Grecia*, n. 8415/02, 27 maggio 2004). L'esecuzione essendo la seconda fase della procedura sulla fondatezza, il diritto rivendicato trova la sua realizzazione effettiva solo al momento dell'esecuzione (vedi, tramite altri, i provvedimenti *Di Pede c. Italia e Zappia c. Italia*, 26 settembre 1996, rispettivamente §§ 22, 24, 26 e 18, 20, 22, *Raccolta 1996-IV*; *mutatis mutandis*, *Silva Pontes c. Portogallo*, 23 marzo 1994, § 33, serie A n. 286-A).

43. Nel provvedimento *Cocchiarella C. Italia* precitato (§§ 36-107), la Corte ha preso in considerazione il ritardo nel pagamento dell'indennità "Pinto" per valutare il carattere appropriato e sufficiente della riparazione offerta da questo rimedio per la violazione del diritto al "termine ragionevole". Maestra della qualificazione giuridica dei fatti della causa (vedi, in primo luogo, *Guerra ed altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, § 44,

Raccolta 1998-I), la Corte reputa che c'è stato modo di analizzare questa doglianza ai sensi del diritto del richiedente ad un processo così come garantisce l'articolo 6 § 1 della Convenzione ed in particolare l'obbligo dello Stato di conformarsi ad una decisione giudiziale esecutiva.

44. Infine, la Corte considera che esigere dal richiedente un nuovo ricorso "Pinto" per lamentarsi della durata eccessiva dell'esecuzione della decisione "Pinto", come suggerisce il Governo, sarebbe come rinchiudere il richiedente in un circolo vizioso dove il disfunzionamento di un rimedio lo costringerebbe ad iniziare un altro. Una tale conclusione sarebbe irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all'esercizio efficace dal richiedente del suo diritto di ricorso individuale, così come definito all'articolo 34 della Convenzione (vedi in questo senso *Vaney c. Francia*, n. 53946/00, § 53, 30 novembre 2004 e, mutatis mutandis, *Kaic c. Croazia*, n. 22014/04, § 32, 17 luglio 2008).
45. Per quanto riguarda l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ricorda che l'impossibilità per una persona ad ottenere l'esecuzione di un giudizio concluso a favore suo costituisce un'ingerenza nel suo diritto al rispetto dei suoi beni, che rileva dalla prima frase del primo comma dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (vedi *Bourdov c. Russia*, precitato, § 40).
46. La doglianza del richiedente, potendo essere analizzata ai sensi di questa disposizione, la Corte reputa che l'eccezione del Governo tratta dal non-esaurimento della via di ricorso "Pinto" non è pertinente nella fattispecie e quindi deve essere respinta.

2. Conclusione

47. La Corte constata che questi ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non si prestano a nessun altro motivo d'irricevibilità. Di conseguenza, conviene dichiararle ricevibili.

B. Sulla fondatezza

48. **Per quanto riguarda l'articolo 6 § 1 della Convenzione, la Corte ricorda avere già deliberato (vedi, in primo luogo, *Cocchiarella c. Italia*, precitato, § 89) che se è ammissibile che un'amministrazione possa avere bisogno di un certo lasso di tempo per procedere ad un pagamento, tuttavia, trattandosi di un ricorso indennitario mirato a riparare le conseguenze della durata eccessiva di procedure, questo lasso di tempo non dovrebbe generalmente superare sei mesi a partire dal momento in cui la decisione di accoglimento diventa esecutiva.**
49. **Inoltre, un'Autorità dello Stato non può assumere a giustificazione la mancanza di risorse per non onorare una somma fondata su una decisione di giustizia** (vedi *cocchiarella c. Italia*, precitato, § 90; *Bourdov c. Russia*, precitato, § 35).
50. **La Corte nota che la somma concessa dalla giurisdizione "Pinto" è stata versata solo il 6 aprile 2004, cioè dodici mesi dopo il deposito in cancelleria della decisione della Corte d'Appello. Questo pagamento ha quindi superato i sei mesi a partire dal momento in cui la decisione d'indennità è diventata esecutiva.**
51. Il Governo sostiene che il termine di sei mesi per procedere al pagamento dell'indennità "Pinto" dovrebbe essere calcolato a partire dal momento in cui la decisione della Corte d'Appello "Pinto" è comunicata all'Amministrazione dal cancelliere ai sensi dell'articolo 136 del Codice di Procedura Civile o a partire della

notifica all'Amministrazione dal richiedente ai sensi degli articoli 137, 475 e 479 dello stesso codice (paragrafo 14 innanzi).

52. Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla comunicazione della decisione "Pinto" dal cancelliere della Corte d'Appello, la Corte nota che ai sensi degli articoli 5 della legge "Pinto" e 133 del codice di procedura civile (§ 12 e 14 qui sopra), la predetta comunicazione deve essere fatta nei cinque giorni che seguono il deposito al cancelliere della decisione. Ora anche calcolando il termine di sei mesi stabilito nel provvedimento *Cocchiarella c. Italia* al più tardi cinque giorni dopo il deposito in cancelleria della decisione "Pinto", questa circostanza non sarebbe determinante. Inoltre, una comunicazione tardiva della decisione "Pinto" dal cancelliere della Corte d'Appello non potrebbe essere messa a carico del richiedente, dato che il ritardo sarebbe imputabile allo Stato convenuto.
53. **Per quanto riguarda la pretesa necessità di notifica della decisione "Pinto" a cura del richiedente, la Corte constata che ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della legge "Pinto" (§ 12 qui sopra), la decisione emessa dalla Corte d'Appello è immediatamente esecutiva. Ne consegue che l'amministrazione è tenuta a metterla in esecuzione appena dopo il suo deposito in cancelleria, versando al beneficiario l'indennizzo "Pinto" concesso dalla Corte d'Appello. La notifica è necessaria solo ai fini di iniziare una procedura di esecuzione forzata (articolo 479 del Codice di procedura civile). Nella fattispecie, la Corte ritiene inopportuno chiedere ad una persona che ha già ottenuto un credito contro lo Stato dopo una procedura giudiziaria di iniziare in seguito una procedura di esecuzione forzata per ottenere soddisfazione** (*Metaxas c. Grecia*, precitato, § 19; *Karahalios c. Grecia*, n. 62503/00, § 23, 11 dicembre 2003) e che, nel quadro del ricorso "Pinto", **gli interessati non hanno l'obbligo di iniziare una procedura di esecuzione** (vedi *Delle Cave e Corrado c. Italia*, n. 14626/03, §§ 23-24, 5 giugno 2007, CEDH 2007).
54. Alla luce di queste considerazioni, la tesi del Governo per quanto riguarda il *dies a quo* per il calcolo del ritardo nel pagamento dell'indennità "Pinto" non può essere accolta, e, pertanto, il termine di sei mesi per effettuare questo pagamento irrisorio, conformemente alla giurisprudenza *Cocchiarella c. Italia*, a partire della data in cui la decisione diventa esecutiva, cioè la data del deposito in cancelleria della decisione "Pinto", non impugnata nella fattispecie dinanzi alla Corte di Cassazione per nessuna delle parti alla procedura.
55. Da allora, aspettando dodici mesi di prendere le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Corte d'Appello "Pinto" emessa nella fattispecie, le Autorità Italiane hanno privato le disposizioni dell'articolo 6 § 1 della Convenzione di ogni effetto utile.
56. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1, ai sensi del diritto all'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
57. Per quanto riguarda l'articolo 1 del Protocollo n. 1, il Governo sostiene che questa disposizione non è stata violata nella fattispecie dato che il ritardo nell'esecuzione della decisione "Pinto" sarebbe trascurabile e compensato dalla concessione d'interessi moratori.
58. Il richiedente afferma che il danno morale che deriva dalla violazione del "termine ragionevole" non può essere compensato dalla concessione d'interessi moratori, che mirano a neutralizzare il danno morale che deriva dalla non-disponibilità di una somma di denaro.
59. **La Corte reputa che, alla luce della sua giurisprudenza (vedi *Bourdov c. Russia*, precitato, § 40), il ritardo controverso si analizza in un'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del richiedente.** Ora, nella presente causa, il Governo non ha fornito

nessuna giustificazione per quest'ingerenza, e la Corte reputa che un'eventuale mancanza di risorse non potrebbe legittimare tale omissione (*Bourdov c. Russia*, precitato, § 41).

60. La Corte ricorda anche che, nel provvedimento *Shmalko c. Ucraina* (n. 60750/00, § 56, 20 luglio 2004) ha concluso per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in una causa in cui la decisione emessa a favore del richiedente era stata messa in esecuzione quindici mesi dopo il suo pronunciato. In una causa in cui una decisione di accoglimento relativa ad un caso di detenzione illegale era stata messa in esecuzione dodici mesi dopo essere stata emessa, la Corte ha osservato che, anche se questo ritardo poteva essere considerato non eccessivo in se, la natura della decisione doveva essere presa in considerazione (*Lupacescu ed altri c. Moldova*, n. 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 e 32759/03, § 23, 21 marzo 2006). La Corte ha sottolineato che un ritardo per il richiedente nel pagamento della somma concessa doveva avere aggravato per il richiedente la frustrazione che derivava dalla detenzione illegale (*ibidem*). Di conseguenza, ha concluso per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Lupacescu*, precitato, § 24).
61. **La Corte reputa prima che questo ragionamento deve essere seguito, *mutatis mutandis*, nella fattispecie, perché il richiedente ha iniziato una procedura in riparazione (circostanza non contestata dal Governo) per essere risarcito dal pregiudizio che deriva dalla violazione del suo diritto ad un processo in un "termine ragionevole" e si è in seguito ritrovato a subire la frustrazione addizionale che risulta dalla difficoltà ad ottenere il versamento dell'indennità.**
62. **Per quanto riguarda la soglia che potrebbe derivare sulla violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte reputa opportuno riferirsi, anche in questo caso, ad un termine di sei mesi a partire dal momento in cui la decisione, non imputabile dinanzi alla Corte di Cassazione da nessuna delle parti alla procedura, diventa esecutiva.**
63. Infine, per quanto riguarda l'argomento del Governo secondo il quale il ritardo sarebbe stato compensato dalla concessione d'interessi moratori, la Corte rileva che il richiedente ha ricevuto 23 € a titolo d'interessi per un ritardo di dodici mesi nel pagamento della somma "Pinto". Tuttavia, in riferimento alla natura della via di ricorso interno ed al fatto che il richiedente non era tenuto ad iniziare una procedura d'esecuzione, la Corte reputa che il versamento degli interessi non può essere determinante nella fattispecie.
64. Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

III. SULLE VIOLAZIONI DENUNZiate DEGLI ARTICOLI 13 E 53 DELLA CONVENZIONE DEL FATTO DELL'INSUFFICIENZA E DEL RITARDO NEL PAGAMENTO DEL RISARCIMENTO "PINTO" OTTENUTO DAL RICHIEDENTE.

65. Ai sensi degli articoli 13 e 53 della Convenzione, il richiedente si lamenta del rimedio "Pinto", per l'insufficienza della riparazione attribuita dalla Corte d'Appello di Roma. Inoltre si lamenta del ritardo nel pagamento dell'indennità "Pinto".
66. Gli articoli 13 e 53 della Convenzione sono così scritti:

Articolo 13

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella (...) Convenzione siano stati violati, ha il diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione è stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

Articolo 53

“Nessuna delle disposizioni della (...) Convenzione sarà interpretata come limitando o ...ai diritti dell’uomo e alle Libertà Fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di ogni Parte contraente o a tutt’altra Convenzione alla quale questa Parte contraente è partita.”

A. Sulla ricevibilità

67. Prima di tutto, la Corte reputa che queste doglianze devono essere considerate solo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione.
68. Per quanto riguarda la parte della doglianza relativa all’insufficienza dell’indennità “Pinto”, la Corte ricorda che l’articolo 13 della Convenzione garantisce l’esistenza in diritto interno di una via di ricorso che permette di avvalersi dei diritti e delle libertà consacrati dalla Convenzione. Implica che l’istanza nazionale competente sia abilitata, prima, ad offrire una riparazione appropriata nei casi che lo meritano (vedi *Mifsud c. Francia* (dic.) (GC), n. 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII; *Scordino* (n. 1), precitato, §§ 186-188; *Surmeli c. Germania* (GC), n. 75529/01, § 99, 8 giugno 2006). Di conseguenza, il diritto ad un ricorso effettivo ai sensi della Convenzione non può essere interpretato come una domanda che debba essere accolta nel senso voluto dall’interessato (*Surmeli*, precitato, § 98).
69. La Corte ricorda anche che, a gennaio 2004, la Corte di Cassazione, con i provvedimenti n. 1338, 1339, 1340 e 1341, ha stabilito il principio secondo il quale “la determinazione del danno extrapatrimoniale effettuata dalla Corte d’Appello conformemente all’articolo 2 della legge n. 89/2001, nonostante che fosse fondato sull’equità, deve intervenire in un ambiente definito dal diritto perché bisogna riferirsi alle somme attribuite, in cause simili, dalla Corte di Strasburgo, da cui è permesso di allontanarsi ma in maniera ragionevole” (vedi § 13 innanzi, e *Cocchiarella c. Italia*, precitato, §§ 24-25). In seguito a questo mutamento, la Corte ha considerato che a partire dal 26 luglio 2004, data alla quale questi provvedimenti, in particolare il provvedimento n. 1340 della Corte di Cassazione, non potevano più essere ignorati dal pubblico, doveva essere chiesto dai richiedenti che usassero il ricorso in Cassazione ai sensi della legge “Pinto”, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione (*Di Sante c. Italia* (dic.), n. 56079/00, 24 giugno 2004; *Cocchiarella c. Italia*, precitato, §§ 42-44).
70. La regola dell’esaurimento preliminare delle vie di ricorso interne stabilita dall’articolo 35 § 1 della Convenzione che presenta strette affinità con l’esigenza d’effettività dei rimedi interni, iscritta nell’articolo 13 (vedi in questo senso *Scordino c. Italia* (dic.), n. 36813/97, CEDH 2003-IV), nella decisione *Di Sante c. Italia* precitata, la Corte, considerando il ricorso in Cassazione ai sensi della legge “Pinto”

come una via di ricorso da esaurire, ha implicitamente riconosciuto il carattere effettivo del rimedio “Pinto”.

71. D'altronde, nel provvedimento *Delle Cave e Corrado c. Italia* (precitato, §§ 43-46), la Corte ha già reputato che la semplice insufficienza della somma dell'indennità attribuita ad un richiedente nel quadro della procedura “Pinto” non costituisce in sé un elemento sufficiente per rimettere in causa l'effettività del ricorso “Pinto”.
72. Considerate queste constatazioni, la Corte reputa che c'è modo di dichiarare questa parte della doglianza tratta dall'articolo 13 e che porta sull'insufficienza dell'indennità “Pinto” irricevibile per difetto manifesto di fondatezza ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione.
73. Per quanto riguarda la parte della doglianza tratta dal ritardo nel pagamento dell'indennizzo “Pinto”, il Governo solleva l'eccezione che la Corte ha appena respinto ai paragrafi 41-46 qua sotto.
74. Il richiedente non ha preso posizione.
75. Questa doglianza non essendo manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e non riscontrandosi a nessun altro motivo d'irricevibilità, c'è modo di dichiararla ricevibile.

B. Sulla fondatezza

76. secondo il Governo, un ritardo controverso come quello occasionato nella fattispecie, in più compensato dalla concessione d'interessi moratori, non potrebbe rimettere in causa il carattere effettivo del ricorso “Pinto”. Inoltre, sarebbe paradossale che l'Italia, che si è sforzata ad introdurre un rimedio per la violazione del diritto al “termine ragionevole”, possa incorrere una constatazione di violazione dell'articolo 13, mentre numerosi Stati parti alla Convenzione non dispongono di via di ricorso interna nella fattispecie e non sono stati condannati per violazione di questa disposizione.
77. Il richiedente non ha preso posizione.
78. La Corte ha già avuto l'occasione di ricordare nel provvedimento *Kudla c. Polonia* (GC), n. 30210/96, § 154, CEDH 2000-XI) che, nel rispetto delle esigenze della Convenzione, gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione per quanto riguarda la maniera di garantire agli individui il ricorso previsto dall'articolo 13 e di conformarsi all'obbligo che fa loro questa disposizione della Convenzione. Ha anche insistito sul principio di sussidiarietà finché i richiedenti non siano più sistematicamente costretti a sottomettere delle istanze che avrebbero potuto essere istruite prima, e secondo lei, in maniera più appropriata, in seno agli ordini giuridici interni. La Corte ha anche reputato nel provvedimento *Cocchiarella c. Italia* (precitato, § 80) che, quando i legislatori in cui le giurisdizioni nazionali hanno accettato di giocare il loro vero ruolo introducendo una via di ricorso interna, la Corte deve trarne alcune conseguenze. Quando uno Stato ha fatto un passo significativo introducendo un ricorso indennitario, la Corte deve lasciargli un maggiore margine di valutazione per che egli possa organizzare questo ricorso interno in maniera coerente con il proprio sistema giuridico e le sue tradizioni, in conformità con il livello di vita della nazione (ibidem). Le esigenze dall'articolo 13 della Convenzione sono tuttavia rispettate solo se il rimedio previsto dal diritto nazionale per lamentarsi di un disconoscimento dell'articolo 6 § 1 rimane un ricorso efficace, adeguato ed accessibile che permette di sanzionare la durata eccessiva di una procedura giudiziaria (*Paulino Tomas c. Portogallo*, precitato; *Vidas c. Croazia*, n. 40383/04, § 36, 3 luglio 2008).
79. Così come è stato rilevato al § 31 innanzi, l'indennizzo “Pinto” accordato al richiedente gli è stata effettivamente versata il 6 aprile 2004, cioè dodici mesi dopo il

deposito in cancelleria della decisione della Corte d'Appello. Questo pagamento ha superato di molto i sei mesi a partire dal momento in cui la decisione di accoglimento diventò esecutiva (*Cocchiarella c. Italia*, precitato, § 89).

80. Per di più, la Corte sottolinea che, in otto dei nove provvedimenti della Grande Chambre del 29 marzo 2006 (*Cocchiarella c. Italia*, precitato, § 100; *Musci c. Italia*, n. 64699/00, § 101, CEDH 2006-...; *Riccardi Pizzati c. Italia*, n. 62361/00, § 99; *Giuseppe Mostacciuolo c. Italia* (n.1), n. 64705/01, § 99; *Giuseppe Mostacciuolo c. Italia* (n. 2), n.65102/01, § 98; *Apicella c. Italia*, n. 64890/01, § 98; *Ernestina Zullo c. Italia*, n. 65075/01, § 98), ha rilevato che le somme attribuite dalle Corti d'Appello "Pinto" erano state versate tardivamente ai richiedenti, vedi non erano state versate per niente.
81. Inoltre, la Corte ha emesso, dal 29 marzo 2006, più di 50 provvedimenti contro l'Italia constatando la violazione dell'articolo 6 § 1, per il fatto della durata eccessiva delle procedure giudiziali nazionali. In tutti questi provvedimenti, ha rilevato questi ritardi nel pagamento degli indennizzi "Pinto" che ha spesso considerato come circostanze aggravanti della violazione del diritto al termine ragionevole (vedi *Cocchiarella c. Italia*, precitato, § 120) da prendere in considerazione nella determinazione della somma da concedere ai richiedenti ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.
82. Infine, la Corte osserva che a partire da settembre 2007, un numero molto importante di nuove istanze dirette contro l'Italia riguardano esclusivamente i ritardi nei pagamenti degli indennizzi "Pinto". Circa 500 di queste istanze sono state di recente comunicate al Governo, ciò che rileva l'esistenza di un problema nel funzionamento del ricorso "Pinto".
83. Tuttavia, la Corte rileva che tra il 2005 e il 2007, le Corti d'Appello competenti ai sensi della legge "Pinto" hanno emesso circa 16.000 decisioni, in modo che il numero d'istanze risolte dinanzi alla Corte e che riguardano il ritardo nel pagamento delle indennità "Pinto", anche se importante, non rileva, all'istante, una inefficacia strutturale del rimedio "Pinto".
84. Ai sensi di quel che precede, la Corte reputa che il ritardo di dodici mesi nel pagamento dell'indennizzo "Pinto" constatato nella fattispecie, anche se deriva sulla violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, non è sufficientemente importante per rimettere in causa l'effettività del rimedio "Pinto".
85. **Tuttavia, la Corte reputa opportuno portare l'attenzione del Governo sul problema dei ritardi nel pagamento degli indennizzi "Pinto" e sulla necessità che le Autorità Nazionali abbiano tutti i mezzi adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto delle obbligazioni che le spettano ai sensi dell'adesione alla Convenzione e per evitare che il ruolo della Corte sia ostruito da un grande numero di cause ripetitive che portano sulle indennità concesse dalle Corti d'Appello nel quadro delle procedure "Pinto" e/o il ritardo nel pagamento delle somme in questione, ciò che costituisce una minaccia per l'effettività all'avvenire del dispositivo costituito dalla Convenzione** (vedi *Cocchiarella c. Italia*, precitato, §§ 69-107 e §§ 125-130; *mutatis mutandis*, *Scordino c. Italia* (n. 3) (soddisfazione equa), n. 43662/98, §§ 14-15, CEDH 2007-...; *Driza c. Albania*, n. 33771/02, § 122, CEDH 2007-... (estratti); *Katz c. Romania*, n. 29739/03, § 9, 20 gennaio 2009).

IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 ALLA CONVENZIONE

86. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che c’è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di cancellare solo in modo imperfetto le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte lesa, all’occorrenza, una soddisfazione equa.”

A. Danno

87. Il richiedente richiede 15.000 € a titolo di pregiudizio morale che avrebbe subito.
88. Il Governo contesta questa pretesa.
89. La Corte reputa che avrebbe potuto concedere al richiedente, in assenza di vie di ricorso interne, e dato il fatto che la causa riguarda la materia del diritto del lavoro senza toccare gli aspetti importanti o delicati come, per esempio, un licenziamento abusivo, la somma di 9.000 €. Il fatto che la Corte d’Appello di Roma, dopo una lunga procedura, abbia concesso al richiedente circa 7.8 % di questa somma deriva ad un risultato manifestamente irragionevole, dato che inoltre, il pagamento è intervenuto dodici mesi dopo il deposito in cancelleria della decisione della Corte d’Appello di Roma. Di conseguenza, con riferimento alle caratteristiche della via del ricorso “Pinto” ed al fatto che sia nonostante tutto arrivata ad una constatazione di violazione ed a una constatazione delle violazioni addizionali dell’articolo 6 § 1, ai sensi del diritto all’esecuzione delle decisioni giudiziali, e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Corte, data la soluzione adottata nel provvedimento Cocchiarella c. Italia (precitato, §§ 139-142 e 146) e deliberando in equità, attribuisce al richiedente 3.950 €.

B. Spese

90. In possesso dei giustificativi, il richiedente chiede 15.111 € per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
91. Il Governo contesta questa pretesa.
92. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’allocazione delle spese ai sensi dell’articolo 41 presuppone che si trovano stabiliti la loro realtà, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso (*Can ed altri c. Turchia*, n. 29189/02, § 22, 24 gennaio 2008). La Corte osserva che nel quadro della preparazione della presente causa, alcune spese sono state effettuate. Rileva anche che la Corte d’Appello di Roma ha concesso all’avvocato del richiedente 1.000 € per spese, compresi quelli relativi alla procedura dinanzi alla Corte. Da allora, deliberando in equità, la Corte reputa ragionevole concedere 1.000 € a questo titolo.

C. Interessi Moratori

93. La Corte reputa appropriato basare il tasso d’interessi moratori sul tasso d’interesse della facilità di prestito marginale della Banca centrale europea maggiorata di tre punti di percentuale.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,

3. *Dichiara* l'istanza ricevibile per quanto riguardano le doglianze tratte dalla durata eccessiva della procedura (articolo 6 § 1 della Convenzione) e del ritardo messo dalle Autorità Nazionali a conformarsi alla decisione della Corte d'Appello di Roma (articoli 6 § 1, 13 e 1 del Protocollo n. 1) e irricevibile per il surplus;
4. *Dice* che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della *durata eccessiva della procedura*;
5. *Dice* che c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in ragione del ritardo messo dalla Autorità nazionali a conformarsi alla decisione della Corte d'Appello di Roma;
6. *Dice* che non c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione, in ragione del ritardo messo dalle Autorità Nazionali a conformarsi alla decisione della Corte d'Appello di Roma;
7. *Dice*
 - i. che lo Stato Convenuto deve versare al richiedente, nei tre mesi a partire del giorno in cui il provvedimento sarà diventato definitivo conformemente all'articolo 44 § 2 alla Convenzione, le somme seguenti:
 - i) 3.950 € (tre mila novecento euro), più ogni importo che può essere dovuto a titolo di tasse, per danno morale,
 - ii) 1.000 € (mille euro), più ogni importo che può essere dovuto dal richiedente a titolo di tassa, per spese;
 - ii. che a partire dell'esaurimento del predetto termine e fino al versamento, queste somme saranno da maggiorare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della Banca centrale Europea applicabile durante questo periodo, maggiorato di tre punti di percentuale;
8. *Respinge* la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.

Fatto in francese, poi comunicato per iscritto il 31 marzo 2009, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Françoise Elens-passos
Vice-cancelliere di sezione

Françoise Tulkens
Presidente

Traduzione a cura della dottoressa Marlène Grellier.